



CITTA' DI FELTRE

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 27 del 31/10/2018

- Segreteria Generale

Oggetto: Ordinanza di chiusura del Cimitero urbano, via Santo Spirito n. 1.

IL SINDACO

CONSIDERATO che nella giornata del 29 ottobre 2018 a causa dell'eccezionale ondata di maltempo si sono verificati danni rilevanti diffusi su tutto il territorio;

VISTO lo stato dei luoghi acclarato dal Servizio Gestione del Territorio in data odierna e riscontrata la grave situazione di pericolosità che sussiste presso il Cimitero urbano in via Santo Spirito n.1 per la presenza di alberi caduti e materiale disperso;

DATO ATTO che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute e la sicurezza della popolazione, per cui si ritiene di non dovere provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 07/09/1990 N° 241.

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire il pericolo per la pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del DLgs 267/2000.

RICHIAMATA in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 50 e 54 del TUEL nonché dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di "Autorità locale di protezione civile";

TENUTO CONTO che:

- l'art. 54 del DLgs 267/2000., al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ed in particolare l'articolo 26;

Vista la legge 07 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 in conversione al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

il divieto assoluto di accesso al Cimitero urbano di via Santo Spirito, 1 a decorrere dal 31/10/2018 e fino alla revoca della presente ordinanza;

la presente ordinanza non si applica al personale autorizzato del Comune, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e qualunque altro soggetto autorizzato dall'Autorità competente;

DISPONE

- **che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, prima della sua esecutività;**
- che la Polizia Locale verifichi l'avvenuta esecuzione del presente atto;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente Locale;
- che, copia del presente provvedimento venga trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:
 - Questura di Belluno;
 - Comando dei Carabinieri di Feltre;
 - Polizia Locale;

Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Il Sindaco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.